

contributo unificato



**ORIGINALE**  
**-6096/2013**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Opposizione  
a decreto  
ingiuntivo

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 16828/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 6096

- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente - Rep. 1000
- Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere - Ud. 30/01/2013
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere - PU
- Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'AMICO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 16828-2007 proposto da:

, elettivamente domiciliata in ROMA,  
 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
 rappresentata e difesa dall'Avvocato  
 in CATANIA, Viale , giusta delega  
 in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

, elettivamente domiciliato in Roma,  
 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
 rappresentato e difeso da se medesimo e dall'Avvocato

in CATANIA, Via  
giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 333/2006 del TRIBUNALE DI  
CATANIA SEDE DISTACCATA di ACIREALE, depositata il  
30/12/2006 R.G.N. 12369/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 30/01/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO  
D'AMICO;

udito l'Avvocato ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso  
per il rigetto del primo motivo, accoglimento del  
secondo motivo e assorbimento del terzo motivo del  
ricorso.



### Svolgimento del processo

propose opposizione al d.i. n. 382/2004 del Giudice di Pace di Acireale emesso in favore dell'Avv.

, con il quale le si ingiungeva il pagamento di € 1.274,45 per compensi professionali spettanti al medesimo Avvocato, a seguito dell'attività prestata in occasione di una transazione fra la stessa , datrice di lavoro, e tale assistito da detto Avvocato.

L'opponente deduceva che nulla era dovuto a quest'ultimo perché l'accordo transattivo di cui sopra è datato 1 febbraio 2001, mentre la copia notificata del ricorso, redatto dall'Avv. è datato 13 febbraio 2001. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo e dichiararsi infondata la pretesa avversaria.

L'opponente eccepiva inoltre l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Acireale, essendo competente quello di Catania.

Il Giudice di Pace di Acireale confermava il d.i.

Formulava appello riproponendo l'eccezione di incompetenza territoriale; la violazione dell'art. 68 della legge professionale n. 578/33; l'inosservanza dell'onere della prova dell'attività svolta da parte del professionista.

Il Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Acireale ha rigettato l'appello.



Propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Resiste con controricorso

**Motivi della decisione**

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «Falsa applicazione dello art. 1182 comma 4 del c.c., in relazione all'art. 360 n° 2 c.p.c. Violazione della norma sulla competenza territoriale.»

Sostiene parte ricorrente che, a norma dell'art. 1182, comma 4, c.c. la competenza territoriale ad emettere il d.i. opposto è quella del Giudice di Pace di Catania, ove l'opponente aveva la residenza al tempo sia della liquidazione dei compensi da parte del consiglio dell'ordine, sia dell'emissione e notifica del d.i.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti, il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 cod. proc. civ., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 cod. civ., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo (Cass., 12 ottobre 2011, n. 21.000).



L'impugnata sentenza ha correttamente affermato che la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell'Ordine non equivalgono a liquidazione del credito e che pertanto, trattandosi di credito illiquido, la competenza si radica nel luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, ossia nel domicilio del debitore (art. 1182, ultimo comma c.c.) e non in quello del creditore (art. 1182, 3° comma, c.c.).

Ha tuttavia errato perché non ha tenuto conto che la residenza della debitrice si trova a Catania, via proprio nel luogo in cui le è stato notificato il decreto ingiuntivo.

Pertanto competente per territorio è il Giudice di Pace di Catania.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «Violazione dell'art. 64 N. 1578/33, in relazione all'art. 360 n° 3 c.p.c. Falsa applicazione della norma.»

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia «Violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n° 3 e 5 c.p.c.»

L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri.

In conclusione deve essere accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e dichiarazione della competenza del Giudice di Pace di Catania.

Per l'incertezza della lite si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Giudice di Pace di Catania e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 30 gennaio 2013

Il Consigliere estensore

*Fausto D'Amico*

Il Presidente

*Mario Ferrara*

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 12 MAR 2013 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*